



IN QUESTO NUMERO

- Diritti di Rogito solo ai Segretari di fascia C: Corte dei Conti Sezione delle autonomie N. 21/SEZAUT/2015/QMIG.
- Ragioneria Generale dello Stato: Aggiornato il prospetto degli obiettivi PSI 2015-2018 dei comuni (con popolazione superiore a 1.000 abitanti) che hanno richiesto o ceduto spazi finanziari mediante il patto orizzontale nazionale 2015.
- Ministero dell'Economia e delle Finanze: Determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno del periodo 2015-2018 per le province, le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.
- Autorità Anticorruzione: Dal 1° luglio la verifica della regolarità contributiva potrà avvenire solo tramite l'acquisizione del DURC e non più attraverso il sistema AVCPASS.
- INPS: Il nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva - Circolare n. 126 del 26 giugno 2015.
- Dipartimento delle Finanze: chiarimenti in merito all'art. 9 bis del D.L. 47/2014 - trattamento fiscale dell'abitazione posseduta da cittadini italiani iscritti all'AIRE.
- Aran: Deleghe e voti RSU ulteriore avviso su proroga scadenze.

Diritti di Rogito solo ai Segretari di fascia C: Corte dei Conti Sezione delle autonomie N. 21/SEZAUT/2015/QMIG

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, si è espressa in relazione alla questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 34/2015/QMIG in materia di diritti di rogito a favore dei segretari comunali.

La questione nasce a seguito della novella recata dall'art. 10 comma 2 bis d.l. 90/2014 a mente del quale "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno la qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (...) è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Di particolare rilievo risultano da un lato, l'abrogazione dell'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 - in forza del quale era riconosciuto ai segretari degli enti locali che rogavano gli atti di cui ai nn. 1 a 5 della tabella D allegata alla legge n. 604/1962 una quota del provento spettante agli enti medesimi in misura pari al 75% fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento - nonché, dall'altro, la sostituzione della previsione di cui all'art. 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734 - a mente

del quale era accordata agli enti locali una percentuale del 90% delle entrate rivenienti da diritti di rogito ed assegnato il restante 10% al Ministero dell'Interno per la costituzione di un fondo con precipue finalità - donde l'attribuzione integrale al comune o alla provincia del provento di cui trattasi.

In sede di conversione del decreto legge, è stata introdotta un'eccezione al principio della integrale spettanza dei diritti di rogito laddove con il comma 2 bis, si è previsto che "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, seconda comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, (...) è attribuita al segretario comunale rogante in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento".

Premesso quanto sopra la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione di massima sopra detta, ha pronuncia i seguenti principi di diritto: " Alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C.

In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti

integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario.

Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti".

Ragioneria Generale dello Stato: Aggiornato il prospetto degli obiettivi PSI 2015-2018 dei comuni (con popolazione superiore a 1.000 abitanti) che hanno richiesto o ceduto spazi finanziari mediante il patto orizzontale nazionale 2015.

La Ragioneria Generale dello Stato, in attuazione dell'articolo 4-ter, comma 5, del decreto legge n. 16 del 2012, che prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni che partecipano al patto orizzontale nazionale, comunica che è stato aggiornato il prospetto degli obiettivi 2015-2018 dei comuni che hanno richiesto o ceduto spazi finanziari mediante il patto orizzontale nazionale 2015.

Ai comuni che nel 2015 cedono spazi finanziari, nel biennio successivo è riconosciuta una riduzione (miglioramento) del proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti;

viceversa, i comuni che ricevono spazi finanziari, da utilizzare per pagamenti in conto capitale a valere su obbligazioni giuridiche assunte entro il 31 dicembre 2014, aumentano (peggiorano), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di un importo complessivo pari agli spazi finanziari ricevuti.

La variazione dell'obiettivo in ciascuno degli anni 2016 e 2017 è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito o ceduto nel 2015 (calcolata per difetto nel 2016 e per eccesso nel 2017). Alla variazione dell'obiettivo degli anni 2015 e 2016 è aggiunto l'eventuale miglioramento o peggioramento dell'obiettivo conseguente alla partecipazione del comune al patto orizzontale nazionale del 2014.

La rimodulazione dell'obiettivo conseguente all'applicazione del predetto meccanismo di compensazione nazionale orizzontale trova evidenza nella "fase 3" del modello di calcolo degli obiettivi programmatici OB/15/C presente nell'applicativo web dedicato al patto di stabilità interno <http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/>.

Tenuto conto che l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni cedenti, pari a circa 46,8 milioni di euro, non è tale da consentire l'integrale soddisfacimento delle richieste pervenute, pari a circa 366,8 milioni di euro, l'attribuzione degli spazi finanziari, come disposto dal comma 5 del predetto articolo 4-ter, è stata effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari

richiesti da ciascun comune.

Per recepire la suddetta rimodulazione degli obiettivi, gli enti interessati devono accedere in variazione al predetto modello OB/15/C di individuazione degli obiettivi 2015 utilizzando la funzione di "Acquisizione/Variazione Modello".

In questo modo il sistema aggiornerà il Saldo Obiettivo Finale.

La tabella riassuntiva delle variazioni degli spazi finanziari conseguenti all'applicazione del citato articolo 4-ter è reperibile su:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/Province-e/pdsi-rimodulazione/>

Ministero dell'Economia e delle Finanze: Determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno del periodo 2015-2018 per le province, le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

In attesa della pubblicazione in G.U., il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritiene utile diffondere il testo del decreto n. 52518 del 26 giugno 2015, concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno del periodo 2015-2018 per le province, le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, ai sensi del comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre

2011, n. 183.

I nuovi prospetti per la determinazione degli obiettivi programmatici, disponibili sul sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>, devono essere trasmessi, utilizzando esclusivamente il citato sistema web, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Tutta la documentazione è reperibile su:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/index.html>

Autorità Anticorruzione: Dal 1° luglio la verifica della regolarità contributiva potrà avvenire solo tramite l'acquisizione del DURC e non più attraverso il sistema AVCPASS.

L'ANAC e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rendono noto che, a decorrere dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, ai sensi dell'art. 38, d.lgs. n. 163/2006, non potrà più avvenire attraverso il sistema AVCPass, ma esclusivamente attraverso la nuova procedura di acquisizione del DURC nelle modalità previste dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1 giugno 2015), così come specificate dallo stesso Ministero con circ. n. 19/2015.

Ciò in ragione della espressa previsione di legge secondo la quale la nuova modalità di acquisizione del DURC "assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici" istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 4, comma 3, D.L. n. 34/2014).

Le richieste acquisite tramite il sistema AVCpass fino al 30 giugno 2015 saranno comunque evase regolarmente secondo le vigenti modalità.

INPS: Il nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva - Circolare n. 126 del 26 giugno 2015.

Con il Decreto 30 gennaio 2015 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha trovato definitiva attuazione la disciplina di cui all'art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78

In relazione all'entrata in vigore il 1° luglio del "durc on line", l'Inps fornisce le opportune indicazioni operative in ordine all'applicazione della richiamata disciplina a seguito della realizzazione da parte dell'INPS e dell'INAIL del nuovo servizio "Durc On Line".

Il servizio, che presenta uguali funzionalità nei portali dei due Istituti (www.inps.it e www.inail.it) è operativo dal 1° luglio 2015.

L'art. 1 del DM 30 gennaio 2015 individua nei soggetti di seguito elencati quelli abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva in ragione delle finalità per le quali, ai sensi della vigente normativa, è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva:

- a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- b) gli Organismi di attestazione SOA;
- c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ;
- d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ;
- e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- f) le banche o gli intermediari

finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'elencazione operata dalla norma in parte conferma le pregresse previsioni per quanto concerne i soggetti riportati nelle lettere da a) a d) che, peraltro, a decorrere dal 1° luglio 2015, accederanno al servizio "Durc On Line" con le medesime credenziali/abilitazioni già rilasciate per l'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it (utenti SA/AP e SOA) operante sul sistema dell'INAIL, sia attraverso il portale INPS che quello dell'INAIL.

Per questi utenti restano inoltre al momento immutate le modalità di richiesta e gestione delle abilitazioni, che continueranno ad essere registrate tramite le funzionalità dello Sportello Unico Previdenziale (S.U.P.).

Dalle successive lettere e) ed f) emerge invece l'intento del legislatore di consentire al soggetto interessato dalla verifica di regolarità - l'impresa o il lavoratore autonomo, in relazione alla propria posizione contributiva, ovvero il soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati - di potere effettuare in proprio l'attivazione della verifica

stessa ovvero di delegare l'adempimento a chiunque vi abbia interesse - lettera e) - ovvero alle banche o agli intermediari finanziari ai quali il credito certificato sia stato ceduto - lettera f).

Il nuovo sistema consente di potere effettuare, come disposto all'art. 2, comma 1 del DM, la verifica in tempo reale tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, indicando, secondo quanto fissato dal successivo art. 6, comma 1, esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

L'individuazione della competenza delle Casse Edili, che nello Sportello Unico Previdenziale avviene attraverso l'indicazione nella richiesta del CCNL imprese edili ed affini, è effettuata dal sistema INPS che, nel prendere in carico la richiesta, provvede ad individuare le posizioni contributive della Gestione datori di lavoro con dipendenti (Uniemens) che, in base al codice statistico contributivo (c.s.c.) assegnato, includerà la verifica della regolarità anche nei confronti delle Casse Edili.

Con riguardo a queste ultime, nella circolare 19/2015 il Ministero ha ritenuto di dovere ribadire che, come previsto dall'art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003 ed esplicitato dal previgente DM 24 ottobre 2007, le

Casse Edili competenti ad attestare la regolarità contributiva, come richiamato dal comma 1, ultimo periodo, dell'art. 2 del DM in trattazione, sono esclusivamente quelle costituite "da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", riconosciute come tali dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Documento, in formato «pdf» non modificabile, denominato "Durc On Line", riporta i seguenti contenuti minimi:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
- b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse Edili;
- c) la dichiarazione di regolarità;
- d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

La volontà del legislatore di individuare solo i contenuti minimi del Documento, consente agli Istituti di procedere alla integrazione degli stessi, ove ne ravvisino l'opportunità, con la finalità di fornire al richiedente tutti gli elementi che concorrono a garantire la più ampia completezza delle informazioni.

Il testo della circolare è reperibile su:

<http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDo>

[c.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20126%20del%2026-06-2015.htm](http://www.inps.it/circolari/circolare?VirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20126%20del%2026-06-2015.htm)

Dipartimento delle Finanze: chiarimenti in merito all'art. 9 bis del D.L. 47/2014 - trattamento fiscale dell'abitazione posseduta da cittadini italiani iscritti all'AIRE.

Con la risoluzione n. 6/DF del 26 giugno 2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti in merito al regime della tassazione locale relativo agli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a seguito delle novità legislative introdotte, in materia di imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI), dall'art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

Il Dipartimento delle Finanze chiarisce che il comma 1 della suddetta disposizione modifica l'art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che, a partire dall'anno 2015, "è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

Il successivo comma 2 dispone che sull'"unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi".

Per quanto riguarda le modifiche relative all'IMU, il parere precisa che la disposizione di equiparazione all'abitazione principale di cui al citato comma 2 dell'art. 13 opera sulla base delle seguenti condizioni i contribuenti devono:

- 1) possedere, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 2) essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
- 3) essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Ricorrendo queste tre condizioni, l'ordinamento tributario prevede una serie di agevolazioni a favore dei contribuenti in discorso.

In particolare, per quanto concerne l'IMU, la stessa non si applica all'immobile in questione, nonché alle pertinenze dello stesso nei limiti indicati dal predetto comma 2 dell'art. 13, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 71 e la detrazione di cui al comma 102 del medesimo art. 13.

In merito alla TASI, invece, si ricorda

che il citato comma 2 dell'art. 9-bis del D. L. n. 47 del 2014 prevede che il tributo si applica in misura ridotta di due terzi. Pertanto, i contribuenti sono tenuti al versamento di detto tributo nella misura di un terzo dell'imposta calcolata, ovviamente, sulla base dell'aliquota TASI prevista dal comune per l'abitazione principale.

Ciò in quanto, come già precisato nella FAQ n. 19 del 3 giugno 2014, pubblicata sul sito istituzionale di questo Dipartimento, www.finanze.it, ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la TASI si applica sui fabbricati, compresa l'abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l'IMU. Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell'abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.

Per quanto riguarda la TARI, il versamento di detto tributo deve essere effettuato, ai sensi dello stesso comma 2 dell'art. 9-bis del D. L. n. 47 del 2014, nella misura di un terzo della tassa, come già precisato per la TASI.

Il testo integrale della risoluzione è reperibile su:

http://www.finanze.gov.it/export/download/Fiscalita-locale/Risoluzione_n_6-2015_IMU_TASI_e_TARI_Soggetti_i

scritti_AIRE.pdf

Aran: Deleghe e voti RSU ulteriore avviso su proroga scadenze

L'ARAN rende noto, alle Amministrazioni e ai soggetti interessati, che il Comitato Paritetico (ex art. 43 D.Lgs. 165/2001), nella seduta tenutasi in data 3 giugno 2015 ha modificato il calendario dei lavori inerenti il censimento dei dati elettorali ed associativi da comunicarsi all'A.Ra.N. da parte delle Amministrazioni afferenti i comparti di contrattazione. Ciò al fine di assicurare la maggiore completezza possibile delle rilevazioni di cui trattasi e di garantire tutti i soggetti interessati alla procedura di certificazione dei dati per la rappresentatività sindacale.

Nello specifico il termine per l'invio telematico (piattaforma A.Ra.N.) dei verbali RSU riferiti alla tornata elettorale generale del 3-5 marzo 2015 è stato procrastinato dal 4 giugno 2015 (data inizialmente prevista) al 18 giugno 2015. Da tale ultimo limite sarà possibile solo effettuare le eventuali correzioni dei dati immessi a sistema. Il termine ultimo per tali correzioni è, ora, il 23 luglio 2015.

Con riguardo ai dati associativi, invece, la trasmissione delle deleghe sindacali attraverso la piattaforma sarà consentita sino al 2 luglio p.v. mentre le eventuali correzioni dei dati indicati nell'applicativo A.Ra.N. potranno avvenire entro e non oltre il 17 settembre 2015".